



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFE
Divisione Economia energetica

2 febbraio 2016

Piano d'azione preventivo e piano di emergenza della Svizzera per il gas

Rapporto basato sul regolamento (UE) n. 994/2010



Indice

1. Introduzione.....	4
1.1 Contesto e motivazione	4
1.2 Contenuti ed evoluzione dei lavori	5
Prima parte: considerazioni generali	7
2. Risultati della valutazione del rischio	7
2.1 Norme in materia di infrastrutture	7
2.2 Norme in materia di approvvigionamento	7
2.3 Valutazione degli scenari di interruzione dell'approvvigionamento	8
2.4 Bilancio.....	8
3. Basi legali	10
4. Attori operanti nel settore del gas	13
4.1 Confederazione e Cantoni	13
4.2 UFE	13
4.3 AEP e UFAE	13
4.4 SECO	14
4.5 IFO	14
4.6 Settore dell'energia e aziende del gas.....	15
4.7 Clienti finali.....	16
5. Accordi internazionali di cooperazione.....	17
5.1 Accordi di cooperazione con i Paesi limitrofi	17
5.2 Accordi di cooperazione del settore privato	19



Seconda parte: piano di emergenza	20
6. Struttura organizzativa per la gestione delle emergenze.....	20
6.1 Comitato di coordinamento (Stato maggiore di crisi inferiore).....	20
6.2 Stato maggiore di crisi delle aziende del gas (Stato maggiore di crisi principale).....	20
6.3 Stato maggiore di crisi dell'AEP	20
6.4 Divisione Gas naturale del settore Energia dell'AEP	21
7. Definizione dei livelli di crisi e descrizione delle procedure e delle misure da seguire.....	22
7.1 Definizione dei livelli di crisi	22
7.2 Descrizione delle procedure, delle misure e del loro contributo per ciascun livello di crisi ..	24
7.3 Misure per limitare il potenziale impatto dell'interruzione della fornitura sul teleriscaldamento e sulla fornitura di elettricità prodotta da gas	27
Terza parte: piano d'azione preventivo	28
8. Informazioni sulle interconnessioni esistenti e future.....	28
8.1 Interconnessioni esistenti.....	28
8.2 Interconnessioni future.....	31
8.3 Altre misure di prevenzione	32
9. Sintesi delle prese di posizione.....	33
Appendice.....	34
A. Organizzazioni operanti nel settore del gas naturale e disposizioni esistenti in materia di prevenzione ed emergenze.....	34
A.1. Gruppo di coordinamento del gas.....	34
A.2. Agenzia internazionale dell'energia (AIE)	35
A.3. REGST del gas	35
A.4. Carta dell'energia	36



1. Introduzione

1.1 Contesto e motivazione

Già oggi la Svizzera fa parte di varie organizzazioni internazionali che si occupano del vettore energetico gas naturale. Per poter mantenere l'attuale livello di sicurezza dell'approvvigionamento e migliorarlo ulteriormente, la Svizzera aspira alla partecipazione permanente al Gruppo di coordinamento del gas denominato «Gas Coordination Group (GCG)» dell'Unione europea (UE), in previsione del fatto che nei prossimi anni il vettore energetico gas naturale continuerà a giocare un ruolo importante per la garanzia dell'approvvigionamento energetico del Paese. Una collaborazione potrebbe portare vantaggi sia alla Svizzera che all'Unione europea. Nel maggio 2013 per la prima volta un rappresentante della Svizzera è stato invitato a partecipare come ospite a una riunione del Gruppo di coordinamento del gas. Alla riunione del dicembre 2013 sono stati presentati i risultati di maggiore interesse emersi dalla valutazione del rischio dell'approvvigionamento di gas naturale in Svizzera, nel frattempo completata. Anche le riunioni del settembre 2013 e del febbraio 2014 hanno visto la presenza elvetica. Nel quadro della crisi ucraina agli inizi del 2014 e delle sue potenziali ripercussioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale dell'UE, la Commissione ha invitato la Svizzera a partecipare agli stress test effettuati sul sistema europeo del gas. Iniziativa alla quale la Svizzera ha aderito; sempre su invito, ha inoltre preso parte alle riunioni del Gruppo di coordinamento del gas del settembre e novembre 2014 e dell'anno 2015.

Tuttavia lo status della Svizzera all'interno del Gruppo di coordinamento non è chiaramente definito. La sua partecipazione alle riunioni avviene saltuariamente e su invito da parte della Commissione.

Secondo il regolamento (UE) sull'approvvigionamento di gas¹ entrato in vigore a fine 2011, l'autorità competente di ciascuno Stato membro dell'Unione europea ha il compito di:

- effettuare una valutazione del rischio a norma dell'articolo 9;
- definire un piano d'azione preventivo contenente le misure necessarie ad eliminare o attenuare i rischi;
- definire un piano di emergenza contenente le misure da adottare per eliminare o attenuare l'impatto di un'interruzione dell'approvvigionamento di gas.

¹ Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0994:IT:NOT>



La Svizzera ha già portato a termine il primo di questi tre lavori preliminari, redigendo il rapporto sulla valutazione del rischio sopraccitato.² Il presente rapporto rappresenta quindi la tappa successiva per arrivare a soddisfare pienamente i requisiti posti dal regolamento (UE) n. 994/2010. Si tratta inoltre di un presupposto per collaborare con il Gruppo di coordinamento del gas. I lavori permettono anche di approfondire la collaborazione con i Paesi limitrofi.

A livello nazionale il presente documento funge da strumento informativo e divulgativo sulle questioni relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

1.2 Contenuti ed evoluzione dei lavori

Il presente rapporto fornisce una panoramica sulle misure precauzionali e d'emergenza che le aziende del gas, l'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) come pure altri servizi federali adottano per essere in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in Svizzera in caso di crisi. Tali misure valgono tanto per la Svizzera quanto per il Principato del Liechtenstein³. La base legale necessaria a tale scopo è data dalla legge sull'approvvigionamento del Paese (LAP) e dall'articolo 22 dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC). Al riguardo, è importante segnalare che il presente rapporto, essendo orientato alle esigenze dell'UE, contiene soltanto una parte delle misure per la sicurezza dell'approvvigionamento esistenti in Svizzera. Inoltre, ai fini di questo lavoro, non è stato necessario modificare e aggiungere nuove misure di prevenzione o di emergenza. Il gruppo di lavoro incaricato di stilare il rapporto si è basato, nella misura del possibile, su lavori già pubblicati. Si tratta ad esempio documenti dell'industria del gas elaborati in passato nel quadro dell'approvvigionamento economico del Paese. Il presente documento è stato redatto mantenendo le strutture e la terminologia del regolamento (UE) n. 994/2010.

Dato che il piano di emergenza e il piano d'azione preventivo hanno una struttura simile, è stato deciso di unirli in un unico rapporto. Il rapporto si suddivide in tre parti, corrispondenti al regolamento (UE) n. 994/2010, che si riferiscono soprattutto agli articoli 5 e 10, incentrati sul piano d'azione preventivo e sul piano di emergenza. **La prima parte** affronta tutti gli aspetti di prevenzione e risoluzione delle crisi che concernono entrambi i piani. Fra le altre cose, illustra le basi legali vigenti in Svizzera, gli attori operanti nel settore del gas, gli accordi di cooperazione e riassume i risultati della valutazione del rischio. Nella **seconda parte** sono descritti i provvedimenti previsti per le emergenze, mentre **la terza parte** serve a puntualizzare i meccanismi di prevenzione non ancora menzionati. In calce al rapporto sono riassunte le prese di posizione dei Paesi limitrofi riguardo al piano d'azione preventivo e al piano di emergenza.

² Approvvigionamento di gas naturale in Svizzera: valutazione del rischio. Rapporto del 20 agosto 2014 sulla base del regolamento (UE) n. 994/2010: <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/36273.pdf>

³ Sulla base del Trattato di unione doganale concluso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, tutte le attività sovrane dell'AEP si applicano per principio anche al Principato del Liechtenstein. Le misure basate sul mercato valgono anche per il Principato del Liechtenstein, sempre che siano state ordinate dalle sue autorità.



Il gruppo di lavoro (GL Valutazione del rischio gas), che aveva già elaborato il rapporto sulla valutazione del rischio nell'ambito dell'approvvigionamento di gas naturale in Svizzera, si è anche incaricato di redigere il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza della Svizzera per il gas. Il gruppo è composto da rappresentanti di Swissgas, dell'Associazione svizzera dell'industria del gas (ASIG), dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE), della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Si è scelta questa composizione del gruppo non da ultimo anche per facilitare l'accesso a tutte le informazioni utili e ai dati necessari. L'UFE, che ha coordinato i lavori, si assume la responsabilità per il rapporto finale, il quale rispecchia la posizione comune di tutti i partecipanti.



Prima parte: considerazioni generali

2. Risultati della valutazione del rischio

Questo capitolo si riferisce all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 994/2010; ricapitola i risultati del rapporto sulla valutazione del rischio (le norme in materia di infrastrutture e approvvigionamento e la valutazione dei vari scenari di interruzione) per stilare poi un bilancio generale.

2.1 Norme in materia di infrastrutture

Il rapporto sulla valutazione del rischio ha dimostrato che, in caso di guasto della principale infrastruttura del gas (Wallbach), sarebbe in grado di soddisfare una domanda eccezionalmente elevata (osservata statisticamente una volta ogni vent'anni) e rifornire di gas tutti i suoi clienti. Anche senza la centrale di Wallbach, in grado di immettere giornalmente **51 milioni di Nm³**, la Svizzera dispone di una capacità di immissione che basterebbe a coprire la domanda dei consumatori per una volta e mezzo (36,9 contro 24,1 milioni di Nm³; formula N-1 = 153%) e pari a più del doppio di quanto necessitano i clienti finali non interrompibili⁴ (36,9 contro 16,1 milioni di Nm³; formula N-1 = 229%).

2.2 Norme in materia di approvvigionamento

La Svizzera soddisfa anche le norme in materia di approvvigionamento descritte nel regolamento (UE) n. 994/2010. Secondo il rapporto sulla valutazione del rischio, la domanda di tutti i clienti finali in caso di temperature estreme per un periodo di picco di sette giorni è pari a 162 milioni di Nm³, mentre per i clienti finali non interrompibili si attesta a 108 milioni di Nm³. Tale fabbisogno è stato contrapposto alla quantità di gas che può essere messa a disposizione nella rete svizzera per questo lasso di tempo. La rete svizzera dispone di una capacità tecnica complessiva di 85,9 milioni di Nm³ al giorno, ovvero al massimo circa 600 milioni di Nm³ per un periodo di sette giorni. Ciò significa che per coprire il fabbisogno dei clienti finali non interrompibili occorrerebbe il 18 per cento della capacità disponibile.

In caso di una domanda di gas eccezionalmente elevata per almeno trenta giorni, il fabbisogno di tutti i clienti finali raggiungerebbe 550 milioni di Nm³, di cui 371 milioni di Nm³ sono ascrivibili ai clienti finali non interrompibili. In questo periodo potrebbero venire importati al massimo circa 2580

⁴ Nell'articolo 2, paragrafo 1, il regolamento (UE) n. 994/2010 dà una definizione di «clienti protetti», che non si applica però alla Svizzera. Esiste tuttavia una chiara delimitazione dei «clienti finali non interrompibili» (ossia i clienti a un solo combustibile), che sono per buona parte utenze domestiche (secondo le stime il 50-80%). Poiché in Svizzera sarebbe difficile, nell'attuazione delle misure di emergenza, privilegiare le utenze domestiche rispetto agli altri clienti a un combustibile, **nel rapporto sulla valutazione del rischio i clienti protetti figurano come clienti finali non interrompibili** (ossia clienti a un combustibile) e pertanto corrispondono alla domanda totale di gas dedotto il consumo dei clienti a due combustibili. Nel rapporto si è dunque operata una delimitazione maggiormente conservativa dei clienti protetti rispetto a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 994/2010.



milioni di Nm³ di gas naturale attraverso tutti i punti di immissione della Svizzera (esclusi Trübbach e Genestrerio). Di conseguenza, per l'approvvigionamento dei clienti finali non interrompibili sarebbe necessario all'incirca il 14 per cento della capacità di immissione totale.

Un guasto della principale infrastruttura (Wallbach) per almeno trenta giorni ridurrebbe il volume di gas disponibile di circa 1530 milioni di Nm³, portandolo quindi a 1050 milioni di Nm³. Il fabbisogno di gas di tutti i clienti in condizioni invernali medie è stato stimato a 462 milioni di Nm³, di cui 313 milioni di Nm³ vanno imputati ai clienti finali non interrompibili. Di conseguenza, per garantire l'approvvigionamento dei clienti finali non interrompibili, le restanti capacità di immissione dovrebbero essere sfruttate al 30 per cento.

2.3 Valutazione degli scenari di interruzione dell'approvvigionamento

Nel sua valutazione del rischio la Svizzera ha anche analizzato le conseguenze di un guasto nel punto di immissione più importante (Wallbach) o presso uno dei suoi produttori principali. Ne risulta che un guasto a Wallbach ridurrebbe del 60 per cento la capacità complessiva della Svizzera e che basterebbero sette giorni per ripristinare la condotta. I Paesi produttori a cui la Svizzera fa capo raggiungono singolarmente una quota che non supera il 25 per cento del volume di gas importato. Di conseguenza, il deficit (25%) causato da un guasto presso un produttore sarebbe minore di quello prevedibile nel caso di un guasto nel punto di immissione più grande del Paese.

Inoltre il rapporto richiama l'attenzione sulla buona integrazione della Svizzera nella rete europea del gas naturale e sulla diversificazione degli acquisti operata dagli importatori e dai fornitori (produttori, rotte di distribuzione e grandi impianti di stoccaggio). Grazie a questi fattori l'approvvigionamento nazionale non si è, ad esempio, visto minacciato dalla crisi tra l'Ucraina e la Russia del 2009. Anche la chiusura del gasdotto di transito presso Guttannen nel 2010, provocata da una colata detritica, non ha avuto grandi ripercussioni per la Svizzera e a cinque mesi di distanza dall'incidente il tratto interessato, di importanza strategica per l'Italia, è stato rimesso in funzione.

2.4 Bilancio

Dalla valutazione del rischio risultano le seguenti conclusioni sull'approvvigionamento svizzero di gas naturale.

- La Svizzera soddisfa le norme previste dal regolamento (UE) n. 994/2010. Sia nel caso di un guasto della principale infrastruttura (norme in materia di infrastrutture), sia in condizioni meteorologiche o di consumo straordinarie (norme in materia di approvvigionamento), ai clienti svizzeri viene garantito l'approvvigionamento di gas.
- Per soddisfare le norme del regolamento (UE) n. 994/2010 sono determinanti innanzitutto le capacità di importazione delle reti del gas naturale, dato che la Svizzera non dispone di grandi impianti di stoccaggio o di produzione del gas né di impianti GNL propri.



- Parallelamente, in Svizzera continua a svolgere un ruolo centrale per la sicurezza dell'approvvigionamento l'elevata quota di domanda generata dai clienti di gas interrompibili con impianti a doppio combustibile. Tuttavia il potenziale dei clienti commutabili diminuisce con l'abbassarsi delle temperature. Negli anni scorsi la disattivazione dei clienti è stata in parte o del tutto evitata grazie ad acquisti aggiuntivi di gas naturale sul mercato.
- In futuro la sicurezza dell'approvvigionamento della Svizzera migliorerà ulteriormente se verrà consentito il flusso fisico invertito sul gasdotto di transito e sui sistemi italiani a monte.
- Gli scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas esaminati si basano su eventi realmente accaduti negli ultimi anni che hanno provocato situazioni critiche. Anche in queste situazioni è sempre stato possibile garantire l'approvvigionamento dei clienti svizzeri.
- Non è quindi necessaria alcuna misura supplementare per soddisfare le norme in materia di infrastrutture e approvvigionamento.

Il rapporto sulla valutazione del rischio nell'ambito dell'approvvigionamento di gas naturale in Svizzera poggia sui metodi e sulle formule previsti dal regolamento (UE) n. 994/2010, al fine di creare una base comparabile per la partecipazione permanente della Svizzera al Gruppo di coordinamento dell'UE. Tuttavia le analisi e i calcoli dei relativi valori non consentono di raffigurare tutti i possibili rischi. Pertanto nell'interpretazione dei risultati bisogna tener conto in particolare dei seguenti punti.

- Le disposizioni relative alla valutazione del rischio si concentrano su un'analisi globale sommaria della situazione dell'approvvigionamento del gas di un Paese. Vengono esclusi eventuali problemi regionali quali possibili carenze nel trasporto di gas e nella distribuzione all'interno della Svizzera. Inoltre nella valutazione del rischio non vengono considerate determinate regioni (Ticino e Valle del Reno grigionese) non collegate o collegate in modo estremamente marginale alla rete svizzera del gas naturale.
- Comportamenti contrari alle regole degli attori di mercato o problemi causati da eventi imprevedibili (ad es. rischi naturali o incidenti) a livello locale non possono quindi essere raffigurati.
- Non è stata presa in esame la possibilità di una concomitanza di più eventi (vale a dire di più scenari di interruzione simultanei).
- Le disposizioni relative alla valutazione del rischio prevedono un'analisi isolata delle norme in materia di approvvigionamento in riferimento al rispettivo Paese. Tuttavia la Svizzera, come molti Paesi europei, per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas dipende fortemente dalla situazione dei Paesi confinanti. Inoltre non si tiene conto del Paese di destinazione effettivo dei trasporti transfrontalieri di gas.

La Svizzera è ben collegata alla rete europea del gas naturale. Con la valutazione del rischio è stata creata una base per il coordinamento con l'UE nell'ambito della prevenzione delle crisi.



3. Basi legali

Un obiettivo importante della legislazione in materia energetica – e in questo specifico contesto ci riferiamo soprattutto al diritto relativo all'ambito del gas naturale – è di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. La legge prevede anche misure per far fronte a situazioni di emergenza, come nel caso di un approvvigionamento insufficiente.

Nel presente capitolo sono esposte in forma tabellare le basi legali della Svizzera in materia di energia e gas naturale. Non sono tuttavia stati inclusi tutti i testi legislativi, ma soltanto quelli particolarmente pertinenti ai fini del presente rapporto. Verranno così affrontati una parte dei requisiti posti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e g) del regolamento (UE) n. 994/2010.

Tabella 1: basi legali

Costituzione federale	
Art. 89 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101)	Autorità competente
Promozione di un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché di un consumo energetico parsimonioso e razionale.	Confederazione e Cantoni
Art. 91 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101)	Autorità competente
Legislazione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibili liquidi o gassosi.	Confederazione
Leggi	
Art. 4 della legge sull'energia (LEne; RS 730.0)	Autorità competente
L'approvvigionamento energetico comprende la produzione, la trasformazione, il deposito, la preparazione, il trasporto, la trasmissione e la distribuzione di vettori energetici ed energia sino al consumatore finale, compresi l'importazione, l'esportazione e il trasporto.	L'approvvigionamento energetico è compito dell'economia energetica. La Confederazione e i Cantoni istituiscono condizioni quadro statali adeguate affinché l'economia energetica possa assumere questo compito in modo ottimale nell'interesse generale.
Art. 5 della legge sull'energia (LEne; RS 730.0)	
Un approvvigionamento energetico sicuro presuppone una sufficiente disponibilità, un'offerta differenziata e sistemi di distribuzione tecnicamente sicuri ed efficaci. Un approvvigionamento energetico economico si basa sulle forze di mercato, la trasparenza dei costi e la capacità concorrenziale internazionale, come pure su una politica energetica coordinata a livello internazionale. Approvvigionamento energetico compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente significa utilizzare le risorse naturali in modo parsimonioso, impiegare energie rinnovabili ed evitare effetti nocivi o molesti per l'uomo e l'ambiente.	



Legge federale sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (Legge sugli impianti di trasporto in condotta, LITC; RS 746.1)	Autorità competente
Questa legge si applica alle condotte per il trasporto del petrolio greggio, del gas naturale, di altri combustibili e carburanti liquidi o gassosi designati dal Consiglio federale, e agli impianti che servono al loro esercizio come le pompe e i serbatoi (ovvero gli impianti di trasporto in condotta).	La costruzione, il mantenimento e l'esercizio degli impianti soggiacciono alla vigilanza della Confederazione. Gli impianti con licenza cantonale soggiacciono alla vigilanza dei Cantoni e all'alta vigilanza della Confederazione.
Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (Legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP; RS 531)	Autorità competente
La legge disciplina i provvedimenti precauzionali in materia di difesa nazionale economica nonché quelli intesi a garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale in caso di grave penuria non rimediabile dall'economia stessa.	Confederazione in collaborazione con i Cantoni e il settore privato
Ordinanze	
Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC; RS 746.11)	Autorità competente
L'ordinanza disciplina la costruzione e l'esercizio di condotte destinate al trasporto di combustibili o carburanti liquidi o gassosi, idrocarburi o miscele di idrocarburi come petrolio greggio, gas naturale, gas di raffineria, distillati del petrolio greggio o residui liquidi provenienti dalla distillazione del petrolio greggio. È particolarmente importante l' articolo 22 , che obbliga le imprese, in qualità di titolari e gestori di gasdotti ad alta pressione, a organizzare le riparazioni in caso di avarie ed elaborare piani d'allarme e d'intervento e un piano di sicurezza e d'intervento , sulla base dei quali sono tenute a istruire i servizi di pronto intervento ed effettuare esercitazioni periodiche. I piani d'allarme e d'intervento fanno parte della gestione delle emergenze, che include la prevenzione (art. 22 OITC: «piano di sicurezza»), la pianificazione e la risoluzione delle emergenze (art. 22 OITC: «piano d'intervento»).	Vigilanza tecnica: Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO) In merito a questioni tecniche decide l'UFE su richiesta dell'IFO.
Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC; RS 746.12)	Autorità competente
Concretizza le prescrizioni di sicurezza come pure le misure di protezione e di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta.	Autorità di vigilanza: UFE Vigilanza tecnica: IFO I Cantoni designano le autorità di vigilanza competenti per le condotte che sottostanno all'autorizzazione cantonale.



Ordinanza sui principi generali della costituzione di scorte (Ordinanza sulla costituzione di scorte; RS 531.211)	Autorità competente
L'ordinanza disciplina la costituzione volontaria di scorte, la costituzione di scorte obbligatorie e la liberazione di scorte obbligatorie in caso di grave penuria.	UFAE, Consiglio federale e DEFR
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale (RS 531.215.42)	Autorità competente
<p>Il gas naturale sottostà all'obbligo imperativo di costituire scorte per garantire l'approvvigionamento del Paese con gas naturale.</p> <p>Chiunque mette per la prima volta in circolazione sul territorio nazionale svizzero gas naturale (prima messa in circolazione) è tenuto a concludere un contratto per scorte obbligatorie con l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese. Poiché in Svizzera non vi è alcun deposito di gas naturale di grandi dimensioni, quest'obbligo viene adempiuto, a titolo suppletivo, attraverso la costituzione di scorte obbligatorie di olio da riscaldamento extra leggero.</p> <p>Le scorte obbligatorie e le scorte obbligatorie a titolo suppletivo devono essere costituite esclusivamente in Svizzera.</p>	AFD e UFAE
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi (RS 531.215.41)	Autorità competente
Il rilascio dei permessi individuali o della licenza generale è subordinato alla conclusione e all'adempimento di un contratto in cui l'importatore si impegna a tenere, all'interno del territorio doganale svizzero e per la durata del contratto, una scorta obbligatoria di carburanti e combustibili liquidi.	Il rilascio dei permessi compete alla Carbura, che agisce su mandato dell'UFAE.
	Udito il DFF, il DEFR può disporre che i permessi siano rilasciati giusta la procedura della licenza generale.
Si possono infine citare anche l' articolo 10 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) relativo alla protezione delle catastrofi come pure l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012), che disciplinano questioni inerenti alle misure di sicurezza tecniche che i gestori degli impianti di trasporto in condotta sono tenuti ad applicare.	
Diritto internazionale	
Trattato sulla Carta dell'energia (RS 0.730.0; decreto federale, RU 1998 2733)	Autorità competente
Si tratta di un accordo internazionale vincolante nei settori del commercio e del transito dell'energia e nella tutela degli investimenti completato da un protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati. La Svizzera ha ratificato il Trattato nel 1996. Per maggiori dettagli, si veda il capitolo A.4 sulla Carta dell'energia in appendice.	Conferenza della Carta dell'energia



4. Attori operanti nel settore del gas

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e g) e all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 994/2010, nel seguente capitolo vengono presentati i vari attori operanti nel settore del gas.

4.1 Confederazione e Cantoni

La Confederazione e i Cantoni istituiscono condizioni quadro statali adeguate affinché l'economia energetica possa assicurare l'approvvigionamento energetico in modo ottimale nell'interesse generale. Secondo l'articolo 28 della legge sull'approvvigionamento del Paese (LAP), il Consiglio federale può emanare prescrizioni per le situazioni di grave penuria che l'economia non è in grado di risolvere. La LAP comprende provvedimenti a breve termine e di natura provvisoria, finalizzati alla risoluzione di crisi di portata eccezionale (situazioni di grave penuria).

4.2 UFE

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha il compito di elaborare misure di politica energetica (leggi e ordinanze) destinate al Consiglio federale e al Parlamento. Si tratta anche di misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a medio e lungo termine. Oltre ad assumere compiti di attuazione della legge sull'energia (LEne), l'UFE è l'autorità di vigilanza in materia di trasporto in condotta.

4.3 AEP e UFAE

L'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) è responsabile della risoluzione di disfunzioni temporanee dell'approvvigionamento. L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) è lo Stato maggiore (SM) dell'AEP e lo sostiene operativamente. L'AEP è un'organizzazione di milizia composta da circa 250 quadri dell'economia privata e di vari rami dell'Amministrazione. È presieduta da una persona proveniente dal settore privato che viene eletta dal Consiglio federale come «delegata/delegato all'AEP» (abbreviata internamente con la sigla «DAE») e che assume al contempo anche la direzione dell'UFAE.

L'AEP elabora provvedimenti risolutivi da adottare in caso di perturbazioni e ristrettezze nell'approvvigionamento che l'economia non è in grado di risolvere (situazioni di grave penuria) e coordina la loro attuazione durante una crisi. Si tratta di provvedimenti che permettono all'AEP di garantire la disponibilità di beni e servizi importanti, indispensabili per il funzionamento dell'economia e, di conseguenza, per l'approvvigionamento del Paese. Oltre agli alimentari di base, ai vettori energetici e agli agenti terapeutici, sono fondamentali anche le infrastrutture di approvvigionamento nell'ambito della logistica dei trasporti, delle reti energetiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) come pure i servizi ad esse correlati. Il mandato dell'AEP è sancito dall'articolo 102 della Costituzione federale (RS 101) come pure dalla legge sull'approvvigionamento del Paese (LAP; RS 531) e dalle relative ordinanze (RS 531.11 e RS 531.12).

La seguente figura illustra l'organizzazione attuale dell'UFAE e dell'AEP, rappresentandone le reciproche interazioni e la ripartizione dei compiti nel quadro dell'approvvigionamento economico del Paese.




Figura 1: organizzazione dell'AEP e dell'UFAE

4.4 SECO

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è il centro di competenza della Confederazione per tutte le questioni di politica economica. Il suo obiettivo è provvedere a una crescita sostenibile dell'economia. A tale scopo è di cruciale importanza disporre di un approvvigionamento energetico sicuro, economico ed ecocompatibile. La SECO partecipa perciò ai lavori della Confederazione incentrati sullo sviluppo dei mercati energetici, sulla strategia energetica di lungo termine e sulla politica estera in materia energetica.

4.5 IFO

All'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO) compete la vigilanza tecnica sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti liquidi o gassosi, come stabilisce la relativa ordinanza (OITC; RS 746.11). L'IFO sorveglia la costruzione, il mantenimento e l'esercizio di tali impianti.



4.6 Settore dell'energia e aziende del gas

Secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge sull'energia (LEne), l'approvvigionamento energetico è compito dell'economia energetica. Un approvvigionamento energetico sicuro presuppone una sufficiente disponibilità, un'offerta differenziata e sistemi di distribuzione tecnicamente sicuri ed efficaci (art. 5 cpv. 1 LEne).

4.6.1 Importatori e fornitori tradizionali

Tra le aziende del gas si annoverano Swissgas, le quattro società regionali Gasverbund Mittelland AG (GVM), Erdgas Ostschweiz AG (EGO), Gaznat SA (Gaznat) e Erdgas Zentralschweiz AG (EGZ) come pure altri 100 fornitori circa. La ditta Transitgas AG è responsabile per il tratto svizzero del sistema di trasporto del gas naturale che collega la Germania e la Francia con l'Italia. Vi è poi l'Associazione svizzera dell'industria del gas (ASIG) che difende gli interessi del settore. Queste società gestiscono gli acquisti e il trasporto del gas naturale dall'estero fino ai singoli Comuni, tenendo contemporaneamente in considerazione anche la sicurezza dell'approvvigionamento. Questa situazione si rispecchia nella struttura dei loro portafogli, sia per quanto riguarda le rotte di importazione sia dal punto di vista della diversificazione dei fornitori.

Le società del gas tradizionali, finora operanti nel settore, sono società integrate, ciò significa che acquistano gas naturale, lo forniscono ai clienti finali e gestiscono le reti.

4.6.2 Fornitori terzi

A seguito dell'apertura del mercato europeo del gas, i fornitori terzi acquistano sempre più peso. Su richiesta, essi possono stipulare un contratto per scorte obbligatorie con l'UFAE (costituzione di scorte obbligatorie a titolo suppletivo sotto forma di olio da riscaldamento extra leggero) al posto dei relativi clienti finali (cfr. capitolo 4.7). In questo modo sono considerati importatori dall'Amministrazione federale delle dogane.

4.6.3 Società svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA)

La SSIGA elabora direttive tecniche per le reti a bassa pressione, che possono anche contenere elementi favorevoli alla sicurezza dell'approvvigionamento.



4.7 Clienti finali

I clienti finali usano il gas naturale principalmente per scopi industriali (calore di processo) e/o per la produzione di calore.

I clienti commutabili dispongono di impianti a due combustibili che, in caso di necessità, consentono di passare dal gas naturale ai prodotti derivati dagli oli minerali (in genere olio da riscaldamento extra leggero). Le commutazioni stabilite contrattualmente vengono effettuate sulla base di considerazioni di ordine economico, principalmente nel settore industriale ma non in quello delle economie domestiche. La quota elevata (se confrontata con l'estero) di impianti a due combustibili nella domanda globale è stata consapevolmente instaurata, consolidata e anche sostenuta finanziariamente dall'industria svizzera del gas (per ulteriori informazioni riguardanti i clienti degli impianti a due combustibili si consulti anche il rapporto di valutazione del rischio).

I consumatori finali che superano un determinato fabbisogno di capacità (perlopiù nell'ambito del calore di processo) possono anche ricorrere a fornitori terzi. Di regola questi clienti finali concludono un contratto per scorte obbligatorie con l'UFAE. Ciò garantisce che adempiano l'obbligo di contribuire alla costituzione di scorte obbligatorie a titolo suppletivo (con olio da riscaldamento extra leggero).



5. Accordi internazionali di cooperazione

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) e all'articolo 10, paragrafo 1, lettere j) e l) del regolamento (UE) n. 994/2010, in questo capitolo vengono spiegati, per quanto possibile, i meccanismi di cooperazione esistenti. Nella prima parte sono descritti gli accordi conclusi con i Paesi limitrofi, nella seconda parte quelli stipulati con il settore privato.

5.1 Accordi di cooperazione con i Paesi limitrofi

Come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), qui di seguito sono illustrati i meccanismi di cooperazione istituiti con i Paesi limitrofi. Benché tali meccanismi non abbiano come principale scopo l'elaborazione e l'attuazione di piani d'azione preventivi e di emergenza **comuni**, dimostrano tuttavia l'esistenza di una collaborazione che può essere proficua ai fini della prevenzione o in caso di emergenze.

Finora la Svizzera ha stipulato due accordi con i Paesi limitrofi:

- l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Svizzera e la Francia sulla garanzia reciproca in materia di approvvigionamento di gas naturale⁵, entrato in vigore il 1° marzo 2009;
- il memorandum d'intesa per una collaborazione con l'Italia in ambito energetico, sottoscritto dalle parti il 17 dicembre 2012⁶.

L'accordo tra la Svizzera e la Francia ricorda che i fornitori di gas naturale romandi hanno collaborato alla costruzione e all'esercizio di un impianto di stoccaggio sotterraneo francese. Di conseguenza hanno accesso a questo impianto. In caso di congestioni nell'approvvigionamento, gli accordi di acquisto stipulati tra i fornitori svizzeri e francesi prevedono limitazioni e interruzioni per la parte svizzera, paragonabili a quelle applicate ai fornitori pubblici della Francia orientale. L'accordo sottolinea inoltre che diversi Comuni francesi vengono approvvigionati esclusivamente mediante i gasdotti svizzeri e che pertanto la Francia dipende dalla sicurezza dell'approvvigionamento tanto quanto la Svizzera.

Il decreto del 21 agosto 2006⁷ si riferisce ad accordi tra la Francia e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA). Lo scambio di lettere va letto alla luce di questo contesto, poiché ribadisce il principio secondo il quale, in presenza di congestioni nell'approvvigionamento, le

⁵ Cfr. «Scambio di lettere del 27 gennaio/26 febbraio 2009 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla garanzia reciproca in materia di approvvigionamento di gas naturale» (RS 0.733.134.9, <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20091129/index.html>).

⁶ Memorandum d'intesa per una collaborazione bilaterale nel settore energetico fra il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni della Confederazione Svizzera e il Ministero dello sviluppo economico della Repubblica Italiana.

⁷ Cfr. «Décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel» (versione originale del decreto; in francese): <http://www.legifrance.gouv.fr/af-fichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000457188&dateTexte>.



autorità francesi provvedono affinché i consumatori svizzeri e francesi, in caso di interruzione o limitazione dell'accesso agli impianti di stoccaggio di gas naturale, godano di parità di trattamento. L'allegato dichiara che i consumatori di gas naturale residenti nella Svizzera francese hanno la precedenza (parità di trattamento con i consumatori francesi) per quanto concerne l'accesso agli impianti di stoccaggio sotterranei francesi. A ciò si aggiungono gli accordi privati tra i fornitori.

L'accordo ha anche l'obiettivo di creare condizioni quadro trasparenti, affinché sia le autorità francesi e svizzere che i fornitori di gas dispongano di dati completi sulle capacità di stoccaggio riservate. In virtù delle disposizioni del decreto 2006-1034 del 21 agosto 2006, l'accesso a un determinato volume di capacità di stoccaggio può essere garantito a copertura del fabbisogno dei consumatori svizzeri interessati, poiché è stato concordato che i fornitori di gas naturale riservino effettivamente tale volume. L'entità di tale fabbisogno è precisata nell'allegato dello scambio di lettere.

Attraverso **il memorandum d'intesa stipulato con l'Italia** il 17 dicembre 2012 si intende rafforzare la collaborazione nelle seguenti aree: efficienza energetica, energie rinnovabili, sistemi dell'energia elettrica, gas e sicurezza nucleare. Per quanto concerne il gas naturale, si sono individuati come punti chiave la costruzione e la gestione tecnica e commerciale dei gasdotti transfrontalieri (incluso il flusso invertito) e l'accesso allo stoccaggio (cfr. paragrafo successivo).

Con il memorandum d'intesa e una dichiarazione ministeriale congiunta («Joint Declaration»), i due Paesi hanno anche espresso l'intento di rafforzare la loro cooperazione nel settore del gas naturale coinvolgendo i rispettivi gestori del sistema di trasmissione (in inglese: «Transmission System Operator, TSO»). A tal fine si sono individuati alcuni aspetti centrali, elencati qui di seguito.

- Un utilizzo armonizzato dei flussi di gas nelle infrastrutture che collegano la Svizzera e l'Italia, come pure un coordinamento dell'attribuzione delle capacità e dello scambio di gas tra i due Paesi. A tale proposito si tiene conto dell'accordo relativo al passo del Gries concluso dai gestori del sistema di trasmissione interessati (Snam Rete Gas, Transigas, Swissgas e FluxSwiss).
- Una cooperazione che prevede uno scambio di informazioni finalizzato ad accrescere il grado di preparazione come pure la pianificazione e l'approvazione di piani di emergenza coordinati.
- L'utilizzo comune delle capacità di stoccaggio dell'Italia se i clienti svizzeri sono colpiti da un blocco dell'approvvigionamento. Mediante uno scambio di note ministeriali vanno definite le categorie di clienti e la loro gerarchia di accesso (nel testo originale della dichiarazione: «access merit order») agli impianti di stoccaggio.
- La creazione del quadro legale necessario, comprendente un accordo intergovernativo tra l'Italia, l'Albania e la Grecia, per il progetto del Gasdotto Trans-Adriatico (TAP).



5.2 Accordi di cooperazione del settore privato

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera l) del regolamento (UE) n. 994/2010, seguono ora alcune disposizioni degli accordi privati con le imprese di gas naturale straniere, attraverso i quali viene garantito l'approvvigionamento della Svizzera.

Per i punti di attraversamento della frontiera di Wallbach, Oltingue e del passo del Gries, che si trovano sulla rete di transito del gas, sono stati stipulati accordi di interconnessione (in inglese: «inter-connection agreements»).

- L'accordo per la stazione di **Wallbach** è stato stipulato dai gestori del sistema di trasmissione Open Grid Europe, Fluxys TENP, Transitgas, Swissgas e FluxSwiss.
- L'accordo per il punto di immissione di **Oltingue** concerne GRTGaz, Transitgas, Swissgas e FluxSwiss.
- L'accordo relativo al passo del **Gries** è sottoscritto da Snam Rete Gas, Transitgas, Swissgas e FluxSwiss.

Gli accordi di interconnessione prevedono una riduzione pro rata della fornitura verso l'Italia, nel caso in cui dovessero subentrare strozzature nei punti di Wallbach o Oltingue.

Esistono inoltre altri accordi tra i gestori di reti confinanti per punti di attraversamento minori alla frontiera con la Francia, la Germania e l'Austria.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 994/2010, a Swissgas sono pervenute lettere di gradimento da parte dei suoi fornitori principali, nelle quali confermavano che i contratti vengono tuttora rispettati. Inoltre sottolineavano anche che non vi sarebbero state discriminazioni di alcun genere dei clienti esterni all'Unione europea rispetto a quelli interni.



Seconda parte: piano di emergenza

6. Struttura organizzativa per la gestione delle emergenze

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettere g) e k) del regolamento (UE) n. 994/2010, il presente capitolo illustra gli organi competenti e gli obblighi di relazione vigenti in caso di crisi.

L'articolo 10, paragrafo 1, lettera g) del regolamento esige la designazione di un responsabile o un'équipe incaricati di gestire la crisi. In Svizzera esiste già un ente che assume tale funzione, si tratta dello **Stato maggiore di crisi dell'AEP** (cfr. capitolo 6.3). La struttura di intervento del settore del gas si impernia sull'interazione di tre organi diversi, i quali agiscono in funzione del livello di crisi. Qui di seguito sono illustrati brevemente i vari organi.

6.1 Comitato di coordinamento (Stato maggiore di crisi inferiore)

Il Comitato di coordinamento è costituito dai responsabili di Swissgas e dalle società regionali. Perlopiù in una prima fase, viene presieduto dal responsabile della società che è più colpita dall'incidente. Il Comitato interviene in caso di incidenti di tipo A, servendosi di misure di mercato (cfr. Tabella 2 e capitolo 7.2.1).

6.2 Stato maggiore di crisi delle aziende del gas (Stato maggiore di crisi principale)

Lo Stato maggiore di crisi delle aziende del gas è formato dal Comitato di coordinamento e dai membri della direzione di Swissgas e delle società regionali. Viene convocato dalla società coinvolta per prima nell'incidente e in caso di incidenti di tipo B adotta misure di mercato (cfr. Tabella 2 e capitolo 7.2.1).

6.3 Stato maggiore di crisi dell'AEP

Lo Stato maggiore di crisi dell'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) è composto da rappresentanti dell'UFAE e della direzione dell'AEP. Entra in azione quando, a fronte di eventi straordinari con ripercussioni potenzialmente rilevanti dal punto di vista dell'approvvigionamento economico (incidenti di tipo C), diventa necessario istituire misure diverse da quelle di mercato.



6.4 Divisione Gas naturale del settore Energia dell'AEP

La divisione Gas naturale (DGN), che fa parte del settore Energia, è un organo dell'AEP basato sul principio di milizia (cfr. capitolo 4.3). È composto da rappresentanti delle aziende del gas, alcuni dei quali, in un modello di condivisione del personale, sono al contempo membri dello Stato maggiore di crisi delle aziende del gas. Questo gruppo di esperti ha l'incarico di elaborare piani di misure per l'AEP per la risoluzione di situazioni di grave penuria e, soprattutto in caso di eventi straordinari (incidenti di tipo C), di monitorare costantemente e riferire, presentando rapporto, la situazione dell'approvvigionamento. Qualora necessario, ha la facoltà di chiedere l'entrata in vigore di misure diverse da quelle di mercato.

In caso di incidenti di tipo C, lo Stato maggiore di crisi dell'AEP e la divisione Gas naturale del settore Energia agiscono congiuntamente, avvalendosi di misure diverse da quelle di mercato (cfr. Tabella 2 e capitolo 7.2.2).



7. Definizione dei livelli di crisi e descrizione delle procedure e delle misure da seguire

Nella prima parte, questo capitolo definisce i vari livelli di crisi, per descrivere poi le procedure e le misure da seguire per ciascun livello. Sono infine illustrate anche le misure da intraprendere per limitare il potenziale impatto dell'interruzione della fornitura di gas sul teleriscaldamento e sulla fornitura di elettricità prodotta da gas.

7.1 Definizione dei livelli di crisi

Nel seguente sottocapitolo vengono messi in evidenza i parallelismi tra i tre livelli di crisi definiti dal regolamento (UE) n. 994/2010 e la classificazione adottata dagli organi di intervento svizzeri del settore a fronte di un'interruzione dell'approvvigionamento.

Definizione dei tre livelli di crisi secondo il **regolamento (UE) n. 994/2010**:

Definizione secondo l'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 994/2010:

Livello di preallarme (preallarme)

Articolo 10, paragrafo 3, lettera a del regolamento (UE) n. 994/2010: «*Quando esistono informazioni concrete, serie e affidabili secondo le quali può verificarsi un evento che potrebbe deteriorare significativamente la situazione dell'approvvigionamento e che potrebbe far scattare l'allarme o il livello di emergenza; il livello di preallarme può essere attivato da un meccanismo di preallarme*».

Livello di allarme (allarme)

Articolo 10, paragrafo 3, lettera b del regolamento (UE) n. 994/2010: «*Quando si verifica un'interruzione dell'approvvigionamento o c'è una domanda di gas eccezionalmente elevata, che deteriora significativamente la situazione dell'approvvigionamento, ma il mercato è ancora in grado di far fronte a tale interruzione o domanda senza dover ricorrere a misure diverse da quelle di mercato*».

Livello di emergenza (emergenza)

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c del regolamento (UE) n. 994/2010: «*Quando c'è una domanda di gas eccezionalmente elevata o si verifica un'interruzione significativa dell'approvvigionamento o un'altra alterazione significativa della situazione dell'approvvigionamento e nel caso in cui tutte le misure di mercato siano state attuate ma la fornitura di gas è insufficiente a soddisfare la domanda rimanente di gas cosicché devono essere introdotte misure diverse da quelle di mercato aggiuntive in particolare allo scopo di garantire l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti ai sensi dell'articolo 8*».



Gli organi di intervento svizzeri delle aziende del gas distinguono tre stadi di crisi, che vengono definiti «incidenti» e sono descritti nel seguito.

Tabella 2: classificazione svizzera dei tipi di incidenti e i corrispondenti livelli di crisi del regolamento (UE) n. 994/2010

Tipo di incidente ⁸	Descrizione	Tipo di misura	Competenza	Livello di crisi corrispondente
Tipo A:	Problemi tecnici nella rete di trasporto: l'approvvigionamento dei consumatori finali non è compromesso, poiché le forniture possono essere deviate su altri punti di immissione o passare da altre rotte.	di mercato	Aziende del gas (Comitato di coordinamento)	-
Tipo B:	Oltre alle misure applicate nello scenario A, si rendono necessarie commutazioni. I problemi vengono risolti all'interno delle aziende del gas.	di mercato	Aziende del gas (Stato maggiore di crisi delle aziende del gas)	preallarme e allarme
Tipo C:	Le misure di mercato delle aziende del gas non sono sufficienti per garantire un approvvigionamento adeguato a coprire il fabbisogno. Per gestire il vettore energetico gas naturale è necessario l'intervento dell'AEP.	non di mercato	Aziende del gas e AEP	emergenza

La risoluzione degli incidenti di tipo A e B viene gestita dal Comitato di coordinamento o dallo Stato maggiore di crisi delle aziende del gas. A fronte di incidenti di tipo C si mobilita lo Stato maggiore di crisi dell'AEP.

Gli incidenti possono essere causati da fenomeni naturali (ad es. spostamenti del terreno, terremoti, piene ecc.) o dall'intervento umano (incidenti, attacchi terroristici, embarghi ecc.). Il tipo di incidente si determina in funzione dell'entità dell'accaduto: il livello di crisi aumenta proporzionalmente al grado di perturbazione del sistema.

A grandi linee, un incidente di tipo B corrisponde quindi ai livelli di preallarme e allarme del regolamento (UE) n. 994/2010; mentre un incidente di tipo C è equiparabile al livello di emergenza. Un incidente di tipo A si situa invece a un grado inferiore rispetto ai tre livelli principali contemplati dalla normativa comunitaria.

⁸ I tipi di incidenti qui descritti non sono da confondere con gli scenari di incidente citati nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012), che è incentrata principalmente sulla protezione della popolazione e dell'ambiente.



7.2 Descrizione delle procedure, delle misure e del loro contributo per ciascun livello di crisi

Come indicato dall'articolo 10, paragrafo 1, lettere f), h) e i) del regolamento (UE) n. 994/2010, nel presente capitolo vengono illustrate le procedure per ogni livello di crisi e le relative misure (di mercato e non di mercato); per queste ultime si segnalano, nel limite del possibile, anche gli effetti quantificabili. Sono inoltre indicate anche le misure di emergenza di cui alla lettera l).

Solitamente quando si raggiunge il livello di crisi successivo, le procedure e le misure applicate allo stadio precedente restano in atto. Un provvedimento applicato per un incidente di tipo A continua ad essere implementato, nella misura del possibile, anche quando la crisi si acuisce fino ai gradi B e C.

Anche durante una crisi l'economia resta di centrale importanza per l'approvvigionamento del Paese con beni e servizi. Il ruolo dell'AEP è prettamente sussidiario; il suo intervento nell'economia durante una crisi si limita cioè a disporre provvedimenti fino a quando è pienamente ristabilito l'approvvigionamento.

7.2.1 Procedure in caso di incidenti di tipo A e B e misure di mercato

Procedure

Di regola gli incidenti di tipo A e B vengono segnalati da una o più società regionali inizialmente coinvolte; Swissgas si occupa del coordinamento degli interventi qualora siano necessarie misure a carattere sovraregionale. Gli incidenti di tipo B con ripercussioni che superano i limiti regionali vengono notificati allo Stato maggiore di crisi delle aziende del gas da Swissgas; contemporaneamente la divisione Gas naturale informa l'UFAE.

Misure di mercato

Diversificazione delle rotte di trasporto

Il gas naturale può essere trasportato fino alla frontiera svizzera attraverso vari percorsi; ciò consente una certa flessibilità in caso di problemi. Grazie alla struttura della rete svizzera del gas naturale, anche all'interno del Paese le reti locali possono essere approvvigionate tramite varie rotte.

Diversificazione dei Paesi produttori

Un'ampia diversificazione dei Paesi produttori negli acquisti giova alla sicurezza dell'approvvigionamento. Le aziende del gas svizzere tengono conto di questo aspetto nelle loro scelte.



Sfruttamento dell'intero portafoglio dei grandi fornitori

Le aziende del gas svizzere hanno stipulato una serie di contratti di acquisto con grandi fornitori che dispongono di un ampio portafoglio con una varietà di Paesi produttori, rotte di trasporto e impianti di stoccaggio.

Va anche precisato che il gas naturale viene acquistato presso i fornitori e non direttamente nei Paesi produttori. Sebbene la Svizzera importi gas proveniente dalla Russia, non ha stipulato contratti con fornitori russi.

In merito alle due misure sopraccitate bisogna tenere conto del fatto che se si aumenta la quota degli acquisti di gas naturale effettuati sul mercato del commercio all'ingrosso, la diversificazione sarà maggiormente dipendente dall'offerta.

Commutazione di clienti finali con impianti a due combustibili

Nel settore del gas la commutazione degli impianti a due combustibili sul combustibile di sostituzione (olio da riscaldamento) è prassi corrente; essa è contrattualmente convenuta e finalizzata a ottimizzare la redditività degli acquisti. Gli impianti commutabili consentono di aumentare la flessibilità dell'approvvigionamento di gas naturale e di ottimizzare i costi. In aggiunta, questi impianti vengono sfruttati per ottimizzare la stabilità della rete.

La commutazione degli impianti a due combustibili permette di ottenere una riduzione del consumo di gas naturale in tempi brevi in funzione delle necessità. I contratti dei clienti disattivabili possono avere condizioni molto diverse (ad es. disattivazione a partire da una determinata temperatura, su richiesta del fornitore, limitazione della durata massima di una disattivazione). Anche la durata massima dell'esercizio con combustibile di sostituzione (in fase di esercizio normale) è sempre disciplinata contrattualmente.

7.2.2 Procedura in caso di incidenti di tipo C e misure non di mercato

Procedura: *iter decisionale per l'entrata in vigore di un'ordinanza straordinaria*

In presenza di un evento di portata eccezionale, il settore Energia o la delegata dell'AEP possono, a fronte delle valutazioni delle aziende del gas, chiedere al Consiglio federale l'entrata in vigore di un provvedimento, la cui esecuzione è poi compito del soggetto designato (aziende del gas naturale, Confederazione, consumatori interessati ecc.). Nel caso del gas naturale la procedura prende avvio non appena si manifesta una crisi di tipo C (cfr. Figura 2). In tal caso vengono adottate misure diverse da quelle di mercato, continuando, se possibile, a istituire e portare avanti anche misure di mercato.




Figura 2: organizzazione dell'AEP in caso di un incidente di tipo C

Misure non di mercato

Poiché attualmente la Svizzera non dispone né di giacimenti propri né di capacità di stoccaggio sotterraneo di gas naturale all'interno del Paese, a fronte di un'interruzione dell'approvvigionamento l'AEP può adottare solo misure che si limitano alla commutazione dei clienti a due combustibili sull'olio da riscaldamento extra leggero e alla riduzione del consumo. Queste misure devono essere decretate dal Consiglio federale.

Commutazione di clienti finali con impianti a due combustibili

Nel caso di un'interruzione dell'approvvigionamento, l'AEP può disporre la cessazione della fornitura di gas agli impianti commutabili per una durata indeterminata, superiore a quella stabilita per contratto. Le commutazioni e la conseguente riduzione del fabbisogno di gas permettono di garantire il pieno approvvigionamento dei clienti finali non interrompibili (cioè soprattutto delle utenze domestiche), su un arco di tempo il più prolungato possibile.

Il potenziale di sostituzione disponibile in un dato momento dipende in larga misura dalla temperatura esterna. Se si verificasse un periodo protratto con temperature medie diurne estremamente basse (-15 °C), i clienti con impianti commutabili saranno in larga parte già passati dal gas naturale all'olio da riscaldamento, conformemente agli accordi contrattuali. Quando la temperatura si avvicina al punto di congelamento, il potenziale di sostituzione massimo si attesta a circa il 30 per cento della potenza necessaria a queste temperature; se si scende al di sotto dei -18 °C il potenziale è esaurito.



Liberazione delle scorte obbligatorie di combustibili di sostituzione

Per affrontare l'eventualità di un'interruzione simultanea dell'approvvigionamento di gas e petrolio, per gli impianti a due combustibili vengono conservate scorte obbligatorie di olio da riscaldamento corrispondenti al fabbisogno normale di circa quattro mesi e mezzo. La liberazione delle scorte obbligatorie è un provvedimento che viene applicato soltanto congiuntamente all'ordine di commutazione degli impianti a due combustibili. Di per sé non genera una riduzione del consumo di gas, consente tuttavia di alimentare questi impianti con il combustibile di sostituzione per un periodo prolungato.

Contingentamento dei grandi impianti a un combustibile (in elaborazione)

Se le disposizioni straordinarie di commutazione degli impianti a due combustibili decretate non bastassero per risolvere una situazione di penuria, il consumo di gas degli impianti a un combustibile può essere ulteriormente ridotto (contingentamento) o differito attraverso interventi a livello gestionale.

Per motivi tecnici e amministrativi, il contingentamento è un'opzione praticabile soltanto per i grandi consumatori. È in corso di elaborazione un piano per aggiungere questa misura che sarà ultimato entro il 2015.

Appelli al risparmio lanciati dalla Confederazione, dall'AEP e dalle aziende del gas

Se, dopo aver ordinato la commutazione degli impianti a due combustibili da gas naturale a olio da riscaldamento, non si delinea un rapido miglioramento della situazione dell'approvvigionamento, la Confederazione e le aziende del gas si rivolgono a tutti i consumatori attraverso una campagna di informazione. Vengono lanciati appelli a favore di un uso più parsimonioso del gas naturale, divulgando anche apposite raccomandazioni pratiche.

Dato che, per ragioni ovvie, non è possibile controllare, nemmeno attraverso indagini campionarie, in che misura il vasto numero di consumatori segua effettivamente tali appelli, questo provvedimento è inevitabilmente di natura volontaria e non può essere imposto attraverso un'ordinanza.

7.3 Misure per limitare il potenziale impatto dell'interruzione della fornitura sul teleriscaldamento e sulla fornitura di elettricità prodotta da gas

Ad eccezione degli impianti a due combustibili, non sono previste misure specifiche per limitare il potenziale impatto dell'interruzione della fornitura di gas sul teleriscaldamento. Attualmente in Svizzera l'elettricità prodotta da gas naturale proviene perlopiù da piccoli impianti di cogenerazione; non esistono grandi centrali a gas.



Terza parte: piano d'azione preventivo

In questa parte verranno specificati gli aspetti relativi al piano d'azione preventivo citati dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 994/2010 che non sono ancora stati approfonditi nelle pagine precedenti.

8. Informazioni sulle interconnessioni esistenti e future

Come richiesto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere f) e d) del regolamento (UE) n. 994/2010, il presente capitolo descrive le interconnessioni esistenti e future come pure le altre misure di prevenzione di cui dispone la Svizzera. Queste informazioni derivano in gran parte dal rapporto di valutazione del rischio.⁹

8.1 Interconnessioni esistenti

8.1.1 Rete svizzera di trasporto del gas e collegamento alla rete europea

Fin dall'inizio degli anni Settanta la Svizzera è collegata alla rete internazionale di trasporto del gas naturale e attualmente conta 16 punti di attraversamento della frontiera, che sono nella maggior parte dei casi semplici punti di immissione. Nei restanti punti vengono anche o esclusivamente effettuati prelievi. I punti di attraversamento della frontiera sono elencati nella tabella seguente e la Figura 3 mostra come la rete svizzera si collega a quella europea.

Tabella 3: punti di attraversamento svizzeri

Punti di immissione		Punti di prelievo	
• Wallbach (DE)	• Schönenbuch (FR)	• Ferney (FR)	
• Kreuzlingen (DE)	• Bardonnex (FR)	• Les Verrières (FR)	
• Fallentor (DE)	• La Louvière (FR)	• Les Brenets (FR)	
• Basilea/Riehen (DE)	• Genestrerio (IT)		
• Rodersdorf/Oltingue (FR)	• Höchst (AT) ¹⁰		
• La Cure (FR)	• Trübbach/Sargans (FL)		
		Punto di immissione e di prelievo	
		• Passo del Gries (IT)	

DE: Germania; FR: Francia; IT: Italia; AT: Austria e FL: Principato del Liechtenstein

⁹ Approvvigionamento di gas naturale in Svizzera: valutazione del rischio. Rapporto del 20 agosto 2014 sulla base del regolamento (UE) n. 994/2010: <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/36273.pdf>

¹⁰ La stazione di Höchst funge da punto di immissione e di prelievo nelle situazioni di emergenza.




Figura 3: rete di trasporto europea e svizzera (raffigurazione schematica). Fonte: ASIG.

Il gasdotto internazionale di transito che si estende dai Paesi Bassi all'Italia è entrato in funzione nel 1974. Sul territorio svizzero collega Wallbach (Argovia) al passo del Gries (Alto Vallese) ed è di proprietà della ditta Transitgas¹¹. Costituisce la principale via di importazione per la Svizzera e copre quasi tre quarti del consumo nazionale. Nel periodo dal 1998 al 2003 la rete di transito è stata considerevolmente potenziata a fronte della crescente domanda di gas naturale in Italia e collegata alla rete di trasporto francese a sud-ovest di Basilea attraverso una nuova condotta, che passa da Rordersdorf (in Svizzera) e Oltingue (in Francia). Di conseguenza il volume trasportato dal gasdotto di transito è raddoppiato passando da 9 a 18 miliardi di Nm³ all'anno, di cui circa 2,5 miliardi sono destinati al mercato svizzero. Attualmente la rete di transito del gas ha una lunghezza complessiva di 293 chilometri¹² (cfr. Figura 4). In questo modo la Svizzera è diventata un importante corridoio di transito nel cuore del mercato interno europeo del gas, il che ha sensibilmente migliorato la sua posizione e la sicurezza dell'approvvigionamento.

¹¹ Transitgas AG: www.transitgas.ch

¹² Il valore di 293 chilometri si ottiene includendo le condotte parallele che vanno da Wallbach alla stazione di compressione di Ruswil e quelle che passano da Ruswil al passo del Gries come pure il tratto che parte da Rordersdorf, oppure sommando tutte le condotte rappresentate nella Figura 4.




Figura 4: fasi di ampliamento del sistema di transito del gas. Fonte: ASIG.

Le capacità di immissione nei punti di attraversamento della frontiera, esclusi quelli di Wallbach e Rodersdorf (Oltingue), sono destinate interamente all'approvvigionamento della Svizzera. Per ora ciò vale anche per la capacità di immissione del passo del Gries (se non si tiene ancora conto del progetto di inversione del flusso previsto, cfr. capitolo 8.2). In passato una parte delle capacità di Wallbach e Rodersdorf, previste per la Svizzera, era stata nuovamente messa a disposizione per i transiti.

Il punto di attraversamento della frontiera con la maggiore capacità di immissione è quello della condotta di transito a Wallbach, al confine con la Germania. Dispone di una capacità di immissione di 570,9 milioni di kWh/giorno, ovvero **51,0 milioni di Nm³/giorno**. L'intera capacità di immissione nella rete svizzera del gas ai punti di attraversamento della frontiera, esclusi Trübbach (valle del Reno grigionese) e Genestrerio (Ticino), ammonta a 961,7 milioni di kWh/giorno, ovvero **85,9 milioni di Nm³/giorno**.¹³

Il principale punto di prelievo nella rete svizzera del gas è il punto di attraversamento della frontiera meridionale del gasdotto di transito sul passo del Gries, che copre tra il 10 e il 20 per cento delle importazioni complessive dell'Italia. Attraverso i punti di prelievo di Ferney, Les Verrières e Les Brenets, la Svizzera rifornisce di gas alcune regioni francesi.

¹³ Questi dati sono stati messi a disposizione da Swissgas; le conversioni si basano sul potere calorifico (11,2 kWh/Nm³).



8.1.2 Accesso agli impianti di stoccaggio

Per compensare le oscillazioni di carattere stagionale e tutelarsi da possibili interruzioni dell'approvvigionamento nella rete internazionale di trasporto o da significative riduzioni nelle forniture, è necessaria una maggiore flessibilità. Da un lato questa maggiore flessibilità può essere offerta direttamente dagli impianti di stoccaggio. La società regionale della Svizzera occidentale Gaznat SA e, in misura minore la società regionale GVM, utilizzano capacità di stoccaggio stabilite mediante contratto (corrispondenti a quasi il 5% del consumo annuo svizzero) dell'impianto di Etrez presso Lione (Francia), di cui sono cofinanziatrici, che è collegato ad altri impianti di stoccaggio francesi. Svizzera e Francia hanno regolamentato mediante un accordo la parità di trattamento dei clienti svizzeri nell'utilizzo degli impianti di stoccaggio in caso di crisi¹⁴ (cfr. anche il capitolo 5.1). Dall'altro lato anche il gas naturale può essere acquistato indirettamente da fornitori con un corrispondente portafoglio. I fornitori delle imprese svizzere di approvvigionamento del gas ubicati nei Paesi circostanti dispongono quindi di grandi impianti di stoccaggio del gas (cfr. anche il capitolo 7.2.1).

8.2 Interconnessioni future

Il sistema di transito del gas collega i tre principali mercati del gas naturale dell'Europa continentale (Germania, Francia e Italia) che dispongono anche dei più grandi impianti di stoccaggio del gas naturale in Europa. I gestori del sistema di transito del gas stanno pianificando una ristrutturazione (inclusi i sistemi a monte in Italia) che consenta l'inversione del flusso fisico dall'Italia verso la Svizzera e poi verso la Germania e la Francia («reverse-flow»). Il sistema dovrebbe inoltre permettere di trasportare gas, attraverso la Svizzera, dalla Germania alla Francia e, inversamente, dalla Francia alla Germania. Il 21 maggio 2013 l'UFE ha rilasciato l'approvazione dei piani per i necessari interventi di modifica della stazione di misurazione di Wallbach (Argovia), del punto di snodo di Lostorf (Soletta) e della stazione di compressione di Ruswil (Lucerna). Si prevede di realizzare il flusso invertito in diverse fasi, tra il 2014 e il 2018. A fine gennaio 2015 Fluxys ha annunciato la decisione di investimento definitiva per la realizzazione del progetto, il quale dovrebbe entrare in esercizio per fine estate 2018. Grazie a un'ulteriore diversificazione delle rotte, ciò consentirà di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento non solo in Svizzera, ma in tutta Europa. Il flusso invertito potrebbe risultare interessante anche in considerazione delle notevoli capacità di stoccaggio esistenti in Italia.

¹⁴ Cfr. «Scambio di lettere del 27 gennaio/26 febbraio 2009 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla garanzia reciproca in materia di approvvigionamento di gas naturale» (RS 0.733.134.9, <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20091129/index.html>).



8.3 Altre misure di prevenzione

L'industria del gas valuta regolarmente la possibilità di creare grandi impianti di stoccaggio del gas in Svizzera. Questo tipo di impianti, che devono poter essere gestiti in modo da generare profitto, contribuirebbero ad accrescere ulteriormente la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale.

Come illustrato nel capitolo 7.2.1, la Svizzera può fare affidamento su un'ampia diversificazione delle vie di trasporto (importazione e distribuzione sul territorio nazionale) e delle fonti di approvvigionamento (eterogeneità dei fornitori e dei Paesi produttori di gas naturale). Si tratta di misure preventive che aumentano nettamente la sicurezza di approvvigionamento del Paese.



9. Sintesi delle prese di posizione

Conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 994/2010, e dopo aver consultato l'industria del gas, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha sottoposto a tutti i Paesi limitrofi e alla Commissione UE la bozza del Piano d'azione preventivo e del piano di emergenza della Svizzera.

Entro i termini previsti, le competenti autorità tedesche, italiane e del Principato del Liechtenstein hanno esaminato il rapporto ed espresso un parere (v. sintesi qui di seguito).

I piani sono stati rielaborati sulla base delle osservazioni e prese di posizione inoltrate.

Germania

Le autorità competenti (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWi; *Ministero tedesco dell'economia e dell'energia*) approvano e sostengono una maggiore integrazione della Svizzera nel Gas Coordination Group (GCG). Sono state chieste precisazioni riguardo a due temi: clienti a due combustibili e scorte obbligatorie.

Nella risposta al BMWi l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha assicurato che l'Amministrazione federale prenderà contatto con l'autorità non appena sarà terminata l'attuale fase di preparazione concettuale della misura di «contingentamento».

Italia

Il complemento d'informazione richiesto dalle competenti autorità italiane (Ministero dello Sviluppo Economico) riguardava la portata delle misure non basate sul mercato e alcuni elementi del rapporto di valutazione del rischio. Con l'occasione, il Ministero italiano ha colto l'occasione per informare i propri interlocutori elvetici sullo stato di avanzamento dell'inversione del flusso (Italia-Svizzera) e sul sistema di stoccaggio italiano.

Principato del Liechtenstein

Nella sua presa di posizione, il Liechtenstein ha presentato una panoramica della situazione relativa all'approvvigionamento di gas, ricordando l'integrazione del Principato nell'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) della Svizzera. Pur comprendendo che alcune regioni, quali ad esempio il Rheintal grigionese (con il quale il Principato è collegato), non sono state integrate nel rapporto di valutazione del rischio, il Liechtenstein deplora che i rapporti non consentano di trarre delle conclusioni riguardo alla situazione del proprio approvvigionamento.

È inoltre stato fatto presente che, in caso di emergenza, a Buchs (CH) è possibile immettere gas nella rete del Liechtenstein; ciò per assicurare l'approvvigionamento con un gasdotto realizzato nel 2009.



Appendice

A. Organizzazioni operanti nel settore del gas naturale e disposizioni esistenti in materia di prevenzione ed emergenze

Questo capitolo fornisce una panoramica delle organizzazioni internazionali attive nell'ambito del gas naturale che si adoperano per la sicurezza dell'approvvigionamento, specificando qual è il ruolo della Svizzera al loro interno. Inoltre vengono descritti i piani di prevenzione e di emergenza elaborati da tali organizzazioni per il mantenimento della sicurezza dell'approvvigionamento, in modo da mettere in luce le differenze riscontrabili rispetto a quelli previsti dal presente rapporto.

A.1. Gruppo di coordinamento del gas¹⁵

Il gruppo di coordinamento del gas è stato istituito l'11 agosto 2011 sulla base dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 994/2010. È composto da rappresentanti delle autorità competenti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas degli Stati membri, come pure da rappresentanti di ACER¹⁶, REGST del gas¹⁷, del segretariato della Comunità dell'energia e di associazioni del settore economico e dei consumatori. Il gruppo è presieduto dalla Commissione europea.

Il gruppo di coordinamento del gas è stato istituito al fine di facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello comunitario, appurare e migliorare il grado di preparazione dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi della Comunità dell'energia in caso di un'interruzione dell'approvvigionamento e sostenere i Paesi membri nel coordinamento delle misure nazionali di emergenza. Il gruppo pratica uno scambio di informazioni regolare sulla sicurezza dell'approvvigionamento con i Paesi fornitori, consumatori e di transito. La decisione della Commissione dell'11 agosto 2011 stabilisce la composizione e le disposizioni operative del gruppo di coordinamento del gas.¹⁸

La Svizzera partecipa alle riunioni del gruppo su invito della Commissione. Si adopera al fine di pervenire a una partecipazione permanente.

¹⁵ <http://ec.europa.eu/energy/en/topics/imports-and-secure-supplies/secure-gas-supplies>

¹⁶ «Agency for the Cooperation of Energy Regulators» (Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia).

¹⁷ «European Network of Transmission System Operators for Gas» (Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione del gas).

¹⁸ Decisione della Commissione dell'11 agosto 2011 recante la composizione e le disposizioni operative del gruppo di coordinamento del gas e che abroga la decisione 2006/791/CE della Commissione: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0812\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0812(01)&from=IT).



A.2. Agenzia internazionale dell'energia (AIE)

L'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) è un'organizzazione autonoma all'interno dell'OCSE che comprende attualmente 29 membri, tra cui la Svizzera. È stata fondata nel 1974 come reazione dei Paesi industrializzati alla prima crisi energetica, ovvero l'interruzione degli approvvigionamenti di petrolio. In origine l'obiettivo dell'AIE era di poter assicurare l'approvvigionamento energetico in caso di crisi ai suoi membri attraverso la creazione di depositi nazionali di petrolio e l'elaborazione di provvedimenti di limitazione del consumo. Negli scorsi decenni, per volontà dei suoi membri, l'AIE ha ampliato considerevolmente il suo campo di attività. Oggi offre ad esempio consulenza ai governi su questioni energetiche nell'intento di contribuire a un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, economico e compatibile con l'ambiente e il clima. Inoltre si assume anche l'importante compito di sensibilizzare i grandi consumatori di petrolio, come ad esempio la Cina e l'India, perché partecipino attivamente ai meccanismi di risoluzione delle crisi istituiti dall'AIE.

Nell'ottobre 2009 i ministri dell'energia degli Stati membri dell'AIE hanno deciso di conferire a quest'ultima il mandato di sostenerli anche nello sviluppo di strategie per l'approvvigionamento del gas e meccanismi di prevenzione e risoluzione delle crisi nazionali.

Per quanto riguarda il petrolio, grazie al Programma internazionale per l'energia (in inglese: «International Energy Program») sottoscritto nel 1974 da tutti gli Stati membri, in caso di necessità l'AIE ha la facoltà di agire in veste di collettivo per far fronte a una crisi. Poiché manca una base legale sufficiente, nel caso del gas naturale il ruolo dell'AIE si limita invece ad effettuare valutazioni individuali dei Paesi (in inglese: «Emergency Response Reviews») e formulare raccomandazioni destinate ai governi degli Stati membri.

Negli scorsi anni l'AIE e l'UE si sono adoperate con determinazione al fine di armonizzare meglio i rispettivi meccanismi di risoluzione delle crisi.

A.3. REGST del gas

La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione del gas (REGST del gas; in inglese: «European Network of Transmission System Operators for Gas») esegue ad esempio analisi e simulazioni della rete europea ad alta pressione rilevanti ai fini della valutazione della situazione di approvvigionamento in tutto il continente. La REGST del gas è stata istituita nel 2009 nel quadro del terzo pacchetto Energia dell'UE adottato nel 2007 per la liberalizzazione e l'apertura dei mercati dell'elettricità e del gas in Europa. L'associazione parallela corrispondente per i gestori di reti elettriche è la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (REGST dell'energia elettrica; in inglese: «European Network of Transmission System Operators for Electricity»).

Una parte dei compiti della REGST del gas è definita nel regolamento (CE) n. 715/2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale,¹⁹ secondo il quale la REGST del gas è competente in materia di:

¹⁹ Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0036:0054:IT:PDF>.



- standardizzazione, assegnazione e amministrazione dei codici di rete;
- elaborazione di un piano di sviluppo della rete di trasporto del gas decennale a livello comunitario;
- miglioramento dello scambio di informazioni tra i gestori dei sistemi di trasmissione e gli operatori del mercato;
- creazione di strumenti di lavoro comuni per un esercizio coordinato della rete.

Inoltre la REGST del gas collabora con la Commissione europea e l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER). Nei lavori della REGST del gas viene presa in considerazione anche la Svizzera, mentre Swissgas viene coinvolta in qualità di osservatore.

A.4. Carta dell'energia

La Carta europea dell'energia è un'organizzazione autonoma con sede a Bruxelles. È stata fondata nel 1991 mediante una dichiarazione politica non vincolante («European Energy Charter») e comprende attualmente più di 50 Stati membri, oltre alla Comunità europea (CE) e alla Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).

Alcuni anni dopo, nel 1994, con la firma del Trattato sulla Carta dell'energia (in inglese: «Energy Charter Treaty, ECT»), la dichiarazione fu seguita da un accordo internazionale vincolante nei settori del commercio e del transito dell'energia e nella tutela degli investimenti, nonché da un protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati. Nel 1998, un emendamento delle disposizioni commerciali (in inglese: «Trade Amendment») ha permesso di adeguare i dettagli del Trattato alle disposizioni dell'OMC del 1994 e di estendere il Trattato alle apparecchiature connesse con l'energia. Il Trattato ha come obiettivi la promozione della collaborazione a lungo termine nel settore dell'energia, la rimozione degli ostacoli al commercio e l'elaborazione di condizioni quadro non discriminatorie.

Per gli ambiti del commercio, del transito e della tutela degli investimenti il Trattato prevede impegni vincolanti, conformi alle disposizioni dell'OMC (per il commercio e il transito) e dell'OCSE (per la tutela degli investimenti), estendendole così anche a Paesi che non sono, perlomeno per ora, ancora membri di tali organizzazioni. Per quanto riguarda l'efficienza energetica e gli aspetti ambientali correlati, il Trattato prevede clausole di «best endeavour» (ovvero clausole del maggiore sforzo possibile).

Finora il Trattato sulla Carta dell'energia è l'unico accordo multilaterale del settore con disposizioni vincolanti per il commercio e gli investimenti e un meccanismo di soluzione delle controversie tra investitore e Stato.

La Svizzera è uno dei Paesi fondatori della Carta dell'energia e ha ratificato il relativo Trattato nel 1996 e l'emendamento delle disposizioni commerciali nel 1999.²⁰

²⁰ Base legale: decreto federale del 14 dicembre 1995 concernente l'approvazione del Trattato sulla Carta europea dell'energia (RU 1998 2733).